



PROVINCIA
MONZA BRIANZA



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale **VARIANTE ALLE NORME DEL PIANO**

DOCUMENTO TECNICO DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

ottobre 2018

La Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale 1
Laura Brioschi

Il Responsabile del procedimento
Direttore Settore Territorio
Antonio Infosini

Sommario

PREMESSA	5
I DOCUMENTI DI OSSERVAZIONI	7
Registro dei documenti di osservazioni	7
Esame delle osservazioni	7
Principi	8
Partecipazione	8
Espressioni di controdeduzione	9
PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE	11
Articolazione delle schede di controdeduzione	11
Osservazioni inerenti aree puntuali	12

Premessa

Il Consiglio Provinciale ha adottato la variante alle Norme del Ptcp - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con deliberazione n.15 del 31 maggio 2017. L'avviso di adozione e deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.28 del 12 luglio 2017; il termine per la presentazione di osservazioni è stato fissato dalla medesima deliberazione al 15 settembre 2017 (termine che garantisce in ogni caso i 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Burl previsti dalla legge).

La variante adottata è stata trasmessa alla Giunta Regionale che, con deliberazione n.X/7148 del 2 ottobre 2017, ne ha verificato la conformità alla L.R. 12/2005 e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005 il Presidente della Provincia (ex giunta provinciale) "esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzione alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali" e il Consiglio provinciale "entro 120 giorni dal loro ricevimento, esamina le proposte di controdeduzione e di modifiche ... ed approva il Ptcp".

Il presente *Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni* restituisce al Presidente la proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni pervenute, elaborata dal Settore Territorio della Provincia.

I documenti di osservazioni

Decorso il termine la presentazione delle osservazioni, fissato dal Consiglio provinciale alla data del 15 settembre 2017, sono pervenuti alla Provincia n.8 documenti di osservazioni. Un ulteriore documento di osservazioni è pervenuto oltre il termine.

Complessivamente sono n.9 i documenti di osservazioni pervenuti.

Registro dei documenti di osservazioni

Progressivo n.	Protocollo MB n.	Protocollo MB del	Mittente
DOCUMENTI DI OSSERVAZIONI PERVENUTI o INVIATI ENTRO IL TERMINE DEL 15/09/2017¹			
1	32617	13/09/2017	TRESOLDI FLAVIO, in qualità di ingegnere libero professionista
2	32795	15/09/2017	RIALTO SRL
3	32797	15/09/2017	RIALTO SRL
4	32798	15/09/2017	CARBODIES SAS di Angelo e Paolo Redaelli & C.
5	32800	15/09/2017	RIALTO SRL
6	32810	15/09/2017	COORDINAMENTO AMBIENTALISTA - OSSERVATORIO PTCP DI MB
7	32837	15/09/2017	RIALTO SRL
8	32899	15/09/2017	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
DOCUMENTI DI OSSERVAZIONI PERVENUTI o INVIATI OLTRE IL TERMINE DEL 15/09/2017			
1FT	34423	27/09/2017	COMUNE DI MONZA

Esame delle osservazioni

Ciascun “documento di osservazioni” può contenere più osservazioni (OSS = osservazioni in senso proprio).

Ai fini dell’istruttoria tecnica delle osservazioni, come già nel 2013 per l’approvazione del Ptcp vigente, i contenuti sono stati classificati in macro-temi.

¹ Termine stabilito dal Consiglio Provinciale e comunque superiore ai 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL fissati dalla legge.

In relazione ai contenuti dei singoli documenti di osservazione, sono state individuate osservazioni relative ai seguenti macro-temi:

1.	Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico	AAS
2.	Rete verde di ricomposizione paesaggistica	RV
3.	Norme	NOR
4.	Errori cartografici	ERR

A ciascun macro-tema corrisponde un codice identificativo (es. NOR= Norme) che, abbinato al numero del documento di osservazioni (es: Oss.56) ed al numero assegnato alla singola richiesta afferente il macro-tema (es: NOR_005), consente di identificare univocamente le singole osservazioni contenute nei documenti di osservazioni (es: Oss. 56_NOR_005).

Principi

Ai fini dell'esame delle osservazioni e della formulazione della correlata proposta tecnica di controdeduzione si è tenuto conto dei seguenti **principi**:

- trasparenza;
- imparzialità;
- coerenza con gli obiettivi fissati dal Ptcp vigente;
- coerenza con i contenuti sostanziali costitutivi del Ptcp vigente;

e, in particolare, della coerenza con gli obiettivi e le finalità della variante del piano adottata. La variante è intervenuta unicamente su uno degli elaborati costitutivi del Ptcp, le Norme del piano, al fine di semplificare i procedimenti, migliorare l'efficienza del piano e meglio precisare i contenuti delle norme stesse.

Come dettagliato nella *Relazione* allegata alla delibera di adozione, la variante non mette in discussione *“né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi, bensì, principalmente, alcuni aspetti della disciplina che delineano condizioni e modalità di attuazione delle previsioni del piano stesso”* (p.5).

Partecipazione

All'esame dei documenti di osservazioni ed alla formulazione della proposta di controdeduzione hanno partecipato:

- il direttore di Settore Territorio, responsabile del procedimento;
- il Servizio Pianificazione territoriale 1 - *Strategie, politiche territoriali ed attuazione Ptcp*;
- il Servizio Pianificazione territoriale 2 - *Valutazioni di compatibilità e relazioni con la pianificazione comunale*;
- l'Ufficio Parchi, paesaggio e sistemi verdi.

Espressioni di controdeduzione

Le espressioni di controdeduzione alle osservazioni formulate per le singole richieste contenute in ciascuna osservazione sono le seguenti:

1. accoglibile
 2. parzialmente accoglibile
 3. non accoglibile
-
1. L'osservazione è ritenuta **accoglibile** quando:
 - è portatrice di interessi generali;
 - è conforme a norme, piani o programmi sovraordinati;
 - è coerente con gli obiettivi e con i contenuti sostanziali del Ptcp vigente e con i criteri che ne hanno guidato le scelte, come rilevabili negli elaborati costitutivi;
 - è coerente con gli obiettivi e le finalità della variante adottata;
 - comporta un miglioramento del piano in termini di efficacia e qualità, in quanto
 - a. specifica o chiarisce la norma (che rimane pertanto inalterata nel contenuto);
 - b. introduce modifiche e/o aggiornamenti delle norme volti ad assicurare maggiore coerenza delle previsioni con gli obiettivi;
 - c. segnala errori e propone rettifiche dell'elaborato Norme del Piano;
 - è implicitamente accolta, in quanto riguarda aspetti e situazioni già contemplati dal piano, anche a seguito delle modifiche apportate in recepimento della verifica regionale.
 2. L'osservazione è ritenuta **parzialmente accoglibile** quando:
 - il contenuto non è interamente rispondente ai criteri di cui al punto 1 e pertanto è accoglibile solo una parte della richiesta;
 - il contenuto è interamente rispondente ai criteri di cui al punto 1, ma non è condivisa l'ipotesi di modifica degli elaborati di piano ed è pertanto accolta con una modalità diversa da quella proposta dall'osservante.
 3. L'osservazione è ritenuta **non accoglibile** quando:
 - non è rispondente ai criteri di cui al punto 1;
 - non è pertinente, ossia riguarda aspetti che non sono di competenza del piano o aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante (es. l'accoglimento comporterebbe modifica degli obiettivi del Ptcp vigente e/o la modifica del progetto territoriale redatto in coerenza ad essi).

Proposta tecnica di controdeduzione

La proposta di controdeduzione è organizzata per schede riferite ai singoli documenti di osservazioni pervenuti (n.9 complessivi, tutti da soggetti esterni all’Ente).

Articolazione delle schede di controdeduzione

Le *schede di controdeduzione* trattano singolarmente ciascun documento di osservazioni presentato, seguendo l’ordine di cui al *Registro delle osservazioni*.

Ciascuna scheda è articolata come segue:

- **intestazione.** Sezione in cui sono evidenziati i riferimenti generali del documento di osservazioni come contenuti nel *Registro delle osservazioni* (numero progressivo, mittente, protocollo provinciale);
- **sintesi dei contenuti.** Sezione in cui sono richiamati i contenuti delle singole osservazioni incluse nel medesimo documento di osservazioni, organizzati per macro-temi. Sono considerati «contenuti dell’osservazione» le richieste esplicite poste dagli osservanti e non i presupposti alle medesime, né le premesse di carattere generale che hanno accompagnato le osservazioni stesse;
- **istruttoria tecnica.** Sezione in cui è dato conto degli esiti dell’istruttoria tecnica svolta in funzione dei macro-temi individuati. L’istruttoria tecnica tiene conto dei contenuti sostanziali del Ptcp vigente, degli obiettivi della variante normativa, dei contenuti della variante normativa adottata e delle modifiche introdotte in recepimento della verifica regionale approvata con delibera di Giunta Regionale n.X/7148 del 02/10/2017 (vd. *Documento tecnico di recepimento della verifica regionale*). Il responsabile del procedimento, in relazione a quanto sopra, ha formulato le proposte tecniche di controdeduzione esprimendosi per ciascuna osservazione (osservazione in senso proprio) in termini di *accoglimento, non accoglimento o parziale accoglimento*;
- **Incidenza su VAS e contenuti sostanziali del Ptcp.** Sezione in cui è dichiarato, con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel documento di osservazioni, se la proposta tecnica *incide/non incide* sui contenuti della *Valutazione ambientale strategica* e sui contenuti sostanziali del Ptcp.

La successione delle schede segue l’ordine progressivo di presentazione, come riportato nel *Registro delle osservazioni*.

Nonostante la variante in esame interessi unicamente le Norme del piano, alcune delle osservazioni presentate riguardano espressamente aree territoriali specifiche. In Figura 1 è data una rappresentazione cartografica sintetica della localizzazione di tali aree.

Osservazioni inerenti aree puntuali




Figura 1. Localizzazione delle aree oggetto di osservazione

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
1	TRESOLDI FLAVIO	13/09/17	32617

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR – Norme del Piano

L'osservazione ha per oggetto il tema delle previsioni "fatte salve" ed il limite di modificabilità delle stesse.

Nello specifico si richiede di prevedere una norma di carattere generale, oppure l'inserimento agli articoli 6 (AAS – Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico), 31 (RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica) e 34 (AIP – Ambiti di interesse provinciale), che chiarisca e stabilisca che:

"L'espressione fatti salvi è da intendersi riferita anche alle varianti parziali/generali a:

- *ambiti di trasformazione*
- *piani attuativi*
- *previsioni di trasformazione degli atti di pianificazione urbanistiche*

tutte già vigenti alla data di adozione del Ptcp, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione (comunque denominate)".

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme del Piano

1NOR_001

L'espressione *"Sono comunque fatte salve ... le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del Ptcp, e perduranti, ..."* riguarda il solo art.31 delle Norme del Ptcp ed è pertanto da riferirsi alle sole previsioni urbanistiche comunali ricadenti in **rete verde di ricomposizione paesaggistica** (RV). Ciò in relazione al divieto (comma 3.a dell'art.31) di realizzare in rete verde opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo; la logica sottesa a detti "fatti salvi" è quella di un'impostazione del Ptcp che tenga in debito conto l'autonomia pianificatoria già esercitata dai Comuni (*"fatto salvo"* sono le previsioni urbanistiche del Pgt vigenti al momento di adozione del Ptcp).

Si ritiene che introdurre margini di modificabilità a tali previsioni contrasti con il principio dei "fatti salvi" e con gli obiettivi di tutela paesaggistica stabiliti dal Ptcp per la rete verde di ricomposizione paesaggistica. A ulteriore specificazione, la variante in esame ha introdotto (comma 3.a) l'inciso *"e perduranti"*, al fine di precisare che il presupposto della validità delle previsioni "fatte salve" è che siano/siano state confermate nelle successive varianti di Pgt.

Nel caso di strumenti attuativi almeno adottati alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013), il riferimento non è più alla norma dei fatti salvi, bensì alla norma di cui al comma 3.b dell'art.31, come integrato con la variante in esame, che considera *"attuare le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente"*. Lo stesso è ribadito anche agli articoli 32 e 34 del Ptcp vigente. Anche in questo caso il Ptcp tiene in debito conto l'autonomia pianificatoria dei Comuni e la conseguente gestione dei relativi procedimenti.

Per quanto riguarda gli AAS (**Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico**) si ritiene che l'inserimento di "fatti salvi" all'art.6 delle Norme del Ptcp contrasti con i criteri stessi di individuazione definiti dal Ptcp, che escludono da tali ambiti le aree interessate da previsioni comunali non compatibili con la funzione agricola (vd. *Relazione di piano*, p.136).

Per quanto riguarda gli AIP (**Ambiti di interesse provinciale**) si ritiene che l'inserimento di "fatti salvi" contrasti con l'obiettivo del Ptcp che non esclude, in tali ambiti, la possibilità di confermare le previsioni vigenti da Pgt (né a priori esclude la possibilità di modificare le stesse) a condizione che siano garantiti i requisiti di cui al comma 3.c dell'art.34. Infine, per quanto riguarda gli strumenti attuativi almeno adottati alla data di approvazione del Ptcp, già la norma vigente (art.34.3.b) prevede che siano considerati attuati (e pertanto da non assoggettare alla procedura d'intesa).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- incide
- non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
2	RIALTO SRL	15/09/17	32795

SINTESI DEI CONTENUTI

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Si richiede di apportare alla variante del Ptcp adottata le modifiche necessarie a consentire la realizzazione di un distributore di carburante in un'area in Comune di Villasanta inclusa tra gli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del Ptcp vigente.

ISTRUTTORIA TECNICA

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

2AAS_001. La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (realizzazione distributore di carburante) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (AAS) affidando alla Provincia la scelta delle modifiche "ritenute necessarie".

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta, in fregio al lato nord della SP 45, a confine con la località Cascina del Bruno di Arcore (Figura 2).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento del comparto di proprietà tra gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui alla Tavola 7b del Piano provinciale vigente. Tale ricorso, nel quale la Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto con Decreto del Presidente della Repubblica n.1446 del 9 settembre 2016, su parere del Consiglio di Stato (n.444/2016 del 22/02/2016).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione "né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi". In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (vd. in particolare gli obiettivi "Conservazione del territorio rurale" e "Difesa del territorio rurale periurbano" di cui al Documento degli obiettivi del Ptcp vigente, p.25).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

incide

non incide

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp




Figura 2

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
3	RIALTO SRL	15/09/17	32797

SINTESI DEI CONTENUTI

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di apportare alla variante del Ptcp adottata le modifiche necessarie a consentire di insediare funzioni commerciali di media dimensione in un'area in Comune di Villasanta inclusa nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp vigente.

ISTRUTTORIA TECNICA

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

3RV_001. La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (funzioni commerciali) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (RV) affidando alla Provincia la scelta delle modifiche *“ritenute necessarie”*.

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta e confina, a nord e ad ovest, con il Parco Regionale della Valle del Lambro (Figura 3).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento del comparto di proprietà nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla Tavola 6a del Piano provinciale vigente. Tale ricorso, nel quale Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto (unitamente ad altro ricorso che interessa le aree di cui all'Osservazione n.7) con Decreto del Presidente della Repubblica n.1613 del 7 novembre 2017, su parere del Consiglio di Stato (n.2389/2016 del 16/11/2016).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione *“né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi”*. In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (vd. in particolare l'obiettivo 5.1.1 di cui al *Documento degli obiettivi* del Ptcp vigente, p.17).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

incide

non incide

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp



Figura 3

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
4	CARBODIES SAS di Angelo e Paolo Redaelli & C.	15/09/17	32798

SINTESI DEI CONTENUTI

ERR – Errori cartografici

Si richiede di rettificare, negli elaborati cartografici del Ptcp, la perimetrazione del Parco Regionale della Valle del Lambro, in corrispondenza dell'area di proprietà in Comune di Brioso, erroneamente inclusa.

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di stralciare l'area di proprietà dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp vigente, lasciando in capo al Pgt del Comune di Brioso la pianificazione dell'area stessa.

ISTRUTTORIA TECNICA

ERR – Errori cartografici

4ERR_001. Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante (rettifica di elaborati cartografici non oggetto della variante adottata).

Per questa ragione non è tecnicamente accoglibile.

Proceduto in ogni caso ad effettuare le verifiche relative, a titolo informativo si evidenzia che l'errore segnalato non trova riscontro né con le informazioni messe a disposizione da Regione Lombardia attraverso le proprie banche dati, né con la cartografia pubblicata sul sito istituzionale del Parco Valle Lambro; in entrambi i casi appare confermata la perimetrazione come rappresentata nel Ptcp vigente.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

4RV_001. Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione *“né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi”*. In particolare l'osservazione mette in discussione l'individuazione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla Tavola 6a.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

A mero titolo informativo, si rileva che l’inserimento in RV, in sede di approvazione definitiva del Piano territoriale vigente (2013), di una porzione dell’area di proprietà è stato esito della puntuale ricognizione condotta dalla Provincia sulle aree escluse dalla RV dal piano adottato, ma già parte della Rete ecologica regionale (RER); ciò a seguito di specifica richiesta di Regione Lombardia, resa nell’ambito del procedimento di *verifica di conformità dei contenuti del Ptcp alla LR 12/2005 e di compatibilità del Ptcp con gli atti di programmazione e pianificazione regionale* (art.17, comma 7 della LR 12/2005). L’area in questione è infatti parte di un elemento di secondo livello della RER (Figura 4b) e, in ragione della localizzazione (adiacente al Parco regionale) e dello stato di naturalità, è stata valutata meritevole di inclusione nella rete verde provinciale.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- incide
- non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp



Figura 4a



Figura 4b – Individuazione dell'area in rapporto agli elementi di secondo livello della RER

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
5	RIALTO SRL	15/09/17	32800

SINTESI DEI CONTENUTI

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Si richiede di apportare alla variante del Ptcp adottata le modifiche necessarie a consentire l'insediamento di funzioni produttive (ampliamento del centro di produzione "Il Gigante") su aree in Comune di Villasanta comprese in Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico del Ptcp vigente.

ISTRUTTORIA TECNICA

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

5AAS_001

La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (funzioni produttive) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (AAS), affidando alla Provincia la scelta delle modifiche "ritenute necessarie".

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta e confina a nord con il Comune di Arcore e a sud con la SP 45 (Figura 5).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento del comparto di proprietà tra gli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui alla Tavola 7b del Piano provinciale. Tale ricorso, nel quale Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto con Decreto del Presidente della Repubblica n.511 del 14 marzo 2018, su parere del Consiglio di Stato (n.367/2016 e 336/2017).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione "né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi". In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (vd. in particolare gli obiettivi "Conservazione del territorio rurale" e "Difesa del territorio rurale periurbano" di cui al Documento degli obiettivi del Ptcp vigente, p.25).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

incide

non incide

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

Osservazione: 5_Rialto

Tema: AAS




Figura 5

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
6	COORDINAMENTO AMBIENTALISTA OSSERVATORIO PTCP DI MB	15/09/17	32810

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR – Norme

Si richiede quanto segue:

1. Art.3.3bis.d (Varianti e modifiche). Eliminare la parola "sensibilmente", poiché "indeterminata e vaga".
2. Art.3.3ter (Varianti e modifiche). Eliminare il nuovo comma che prevede il recepimento nel Ptcp dei contenuti delle intese con variante semplificata in quanto troppo generico.
3. Art.3, commi 4 e 7 (Varianti e modifiche). Assegnare al Consiglio Provinciale, anziché al Presidente della Provincia, la competenza ad adottare e approvare le modifiche che non incidono sulle strategie generali del Ptcp.
4. Art.3.8 (Varianti e modifiche). Assegnare al Consiglio Provinciale, anziché al Presidente della Provincia, la competenza ad approvare la correzione di errori materiali e gli aggiornamenti cartografici del Ptcp.
5. Art.3.8 (Varianti e modifiche). Prevedere, per gli atti di correzione di errori materiali e di aggiornamento cartografico del Ptcp, un periodo di almeno 15 giorni in cui presentare osservazioni, prima dell'approvazione definitiva.
6. Art.5bis.6 (Osservatorio). Integrare l'ultimo punto elenco del comma 6 come segue: *"propone, nel caso, al Presidente e per suo tramite al Consiglio provinciale i contenuti di pianificazione da recepire mediante la procedura d'intesa di cui all'art.34.4 e conseguenti varianti"*.
7. Art.11.4 (Elementi geomorfologici). Considerato che la Tavola 9 del Ptcp non individua tutti gli elementi geomorfologici, modificare l'ultima frase del comma (di nuovo inserimento) come segue: *"Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici puntualmente individuati dal PGT"*.
8. Art.24.4.a (Idrografia artificiale). Eliminare la frase *"che non siano di completamento dei centri e dei nuclei urbani esistenti"* in quanto troppo generica.
9. Art.31.3.a (Rete verde di ricomposizione paesaggistica). Specificare che il divieto di impermeabilizzazione riguarda anche il sottosuolo;
10. Art.31.3.b (Rete verde di ricomposizione paesaggistica). Specificare che il divieto di impermeabilizzazione riguarda anche il sottosuolo.
11. Art.31.3.b (Rete verde di ricomposizione paesaggistica). Sostituire *"adottato dall'organo competente"* con *"approvato dall'organo competente e sia vigente a tutti gli effetti di legge"*.
12. Art.32.3.a (Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica). Sostituire *"adottato dall'organo competente"* con *"approvato dall'organo competente e sia vigente a tutti gli effetti di legge"*.
13. Art.32.5 (Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica). Mantenere la frase *"Gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante"*.
14. Art.34.3.b (Ambiti di interesse provinciale). Mantenere la frase eliminata sostituendo *"all'attenzione delle commissioni consiliari competenti, anche al fine dell'approvazione della preventiva variante ordinaria del Ptcp"* con *"all'attenzione dell'Osservatorio, anche al fine della preventiva variante ordinaria del Ptcp"*.

15. Art.34.3.b (Ambiti di interesse provinciale). Eliminare *"e sulla viabilità di livello sovracomunale esistente e prevista"*, aggiunto al terzo capoverso, in quanto non opportuna al perseguimento dell'obiettivo di arrestare il consumo di suolo.
16. Art.34.3.b (Ambiti di interesse provinciale): sostituire *"adottato dall'organo competente"* con *"approvato dall'organo competente e sia vigente a tutti gli effetti di legge"*.
17. Art.34.3.c.bis e c.ter (Ambiti di interesse provinciale). Eliminare i due nuovi punti c.bis e c.ter in quanto troppo rischiosi rispetto alla finalità di maggiore tutela del suolo libero.
18. Art.34.4 (Ambiti di interesse provinciale). Specificare che la richiesta di avvio dell'intesa da parte di un Comune debba essere *"conseguente a delibera di Consiglio Comunale"* affinché i componenti di tale organismo siano informati e consapevoli di tale richiesta.
19. Art.34.4 (Ambiti di interesse provinciale). Sostituire la frase *"Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7"* con la frase *"Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità della variante ordinaria al Piano stesso (art.3, comma 1)"*.
20. Art.36.4 (Parchi locali di interesse sovracomunale). Aggiungere, dopo *"... delle aree sottratte al PLIS"* la frase *"Tale riduzione potrà avvenire solo nel caso in cui il Comune o i Comuni interessati reperiscano altre aree libere, anche a seguito di rinuncia a previsioni edificatorie, di pari dimensioni in confine al PLIS stesso"*.

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme del Piano

6NOR_001

Art.3.3bis.d. Il comma oggetto dell'osservazione riguarda la specificazione di quali fattispecie possano essere considerate *"aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano"* ai fini dell'applicazione di modalità semplificate per le varianti di Ptcp. Nello specifico, il punto d. del comma 3bis. colloca tra gli *aspetti di ambito locale* il caso di riconoscimento (ai sensi della Dgr 8/6148/2007) di modifiche all'individuazione dei Plis (Parchi locali di interesse sovracomunale) che comportano una riduzione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica.

Il tema deve essere letto in stretta correlazione con l'art.36 (Parchi locali di interesse sovracomunale), come modificato in sede di adozione della presente variante normativa, e nella consapevolezza che tutte le aree incluse nei Plis fanno parte della Rete verde; nello specifico al comma 4 del citato art.36 è precisato che, già in sede di procedura di riconoscimento delle modifiche di un Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime anche in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde, tenendo conto *"delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche"* delle aree in riduzione del Plis. Nel caso di riconoscimento di riduzione del Plis e di contestuale espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde, la Provincia è tenuta ad avviare modifica del Ptcp ai sensi dei commi da 3 a 7 dell'art.3 delle Norme del piano.

A maggior tutela, il punto d. del comma 3bis. evidenzia che è possibile procedere con la modifica semplificata del Ptcp unicamente *"a condizione che non si interrompano i corridoi ecologici e non ne venga ridotta sensibilmente l'ampiezza"*. Tale dicitura è presente anche nel Ptcp vigente; l'avverbio *sensibilmente* è utilizzato in quanto non si ritiene possa essere determinata una misura massima a priori, cioè senza tenere conto dei molteplici fattori dipendenti dalle situazioni di volta in volta in esame (es. ampiezza originaria del corridoio, localizzazione dello stesso, valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche, caratteristiche del contesto, ...). Infine, la sola eliminazione dell'avverbio *sensibilmente* dalla frase porterebbe di fatto all'impossibilità di procedere con la modalità semplificata di variante del Ptcp in tutti i casi di, pur minima, riduzione dei corridoi ecologici.

La richiesta non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_002

Art.3.3ter. Posto che l'individuazione di aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano è un contenuto del Ptcp dettato dall'art.17.11 della LR 12/2005 ed è già presente nelle Norme vigenti, in recepimento della Verifica regionale sono stati integrati il comma 3ter dell'Art.3 e, in coerenza, il comma 4 dell'Art.34. Le integrazioni proposte sono volte a precisare che la modalità semplificata di variante del Ptcp in recepimento dei contenuti delle intese è possibile laddove i contenuti da recepire rientrano nella casistica di cui al comma 3bis dell'art.3, ossia rientrano *“tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp”*. Con tale modifica l'utilizzo delle modalità semplificate di variante al Ptcp continua ad essere ricondotto alle fattispecie già individuate al comma 3bis dell'articolo 3.

La richiesta è pertanto implicitamente parzialmente accolta in recepimento della Verifica regionale (vd. punto “2.2 – Osservazioni alla normativa di Piano” della *Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale*).

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente parzialmente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile**
- tecnicamente non accoglibile

6NOR_003

Art.3, commi da 4 a 7. La modifica adottata (sostituzione di *Giunta provinciale con Presidente*) è apportata in adeguamento al nuovo assetto istituzionale dell'Ente Provincia (vd. anche il documento *Proposta tecnica* – p.13 – allegato alla delibera di adozione della variante in esame).

Posto che la definizione di modalità semplificate per l'approvazione di modifiche al Ptcp è richiesta dalla LR 12/2005 (art. 17.11), assegnare la competenza di adozione e di approvazione di tali modifiche al Consiglio Provinciale (anziché al Presidente – ex Giunta provinciale) non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Si segnala inoltre che, a differenza delle Norme vigenti, il testo dei commi 5 e 7 adottato (così come per il nuovo comma 8) prevede in ogni caso la trasmissione dei decreti deliberativi presidenziali di adozione e di approvazione ai consiglieri provinciali.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_004

Art.3.8. Posto che la definizione di modalità semplificate per l'approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico del Ptcp è richiesta dalla LR 12/2005 (art. 17.11), assegnare la competenza dell'approvazione di tali modifiche al Consiglio Provinciale (anziché al Presidente – ex Giunta) non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Si segnala inoltre che il testo del comma 8 adottato prevede in ogni caso la trasmissione del decreto deliberativo presidenziale di approvazione, con tutti gli elaborati, ai consiglieri provinciali.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_005

Art.3.8. La richiesta, volta a prevedere un periodo di almeno 15 giorni in cui presentare osservazioni prima dell'approvazione delle modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, non è coerente né con il procedimento delineato, che non prevede la doppia fase adozione-approvazione, né con il principio della semplificazione del procedimento, motivazione quest'ultima che ha mosso all'individuazione di una procedura specifica di modifica del Ptcp unicamente dedicata alla correzione di errori materiali e all'aggiornamento cartografico.

Inoltre, prevedere la possibilità di presentare osservazioni ad atti di correzione di errori materiali o di aggiornamento cartografico confligge con i principi di efficacia e efficienza della Pubblica Amministrazione. È infatti da promuovere la partecipazione negli ambiti/procedimenti in cui la discrezionalità della PA è ampia, non nei casi in cui tale discrezionalità è nulla, poiché veicolata da ragioni tecniche di competenza dei preposti uffici.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_006

Art.5bis.6. La richiesta di prevedere che il Presidente della Provincia, ricevuta dall'Osservatorio la proposta dei contenuti di pianificazione, la trasmetta a sua volta al Consiglio provinciale non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Ciò anche in considerazione che:

- con il nuovo comma 7 dell'articolo 6, è assegnato al Consiglio provinciale il compito di definire linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di ampliamento o ri-localizzazione di attività industriali e artigianali in contrasto con previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp. Il Ptcp pertanto già riconosce la necessità di un coinvolgimento del Consiglio Provinciale *a monte* della valutazione delle istanze da parte dell'Osservatorio; tali linee di indirizzo hanno infatti valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte;
- vista anche la modifica introdotta all'art.3.3ter in recepimento della verifica regionale, nel caso in cui il Presidente procederà ad approvare idoneo schema d'intesa ai sensi dell'art.34.4 delle Norme del piano e l'intesa preveda variante ordinaria al Ptcp, l'approvazione della variante, *a valle* dell'approvazione dell'intesa, sarà di competenza del Consiglio Provinciale.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_007

Art.11.4.a. La frase di cui si chiede la modifica è stata introdotta al fine di meglio chiarire a quali elementi geomorfologici applicare le previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'art.11 delle Norme del Ptcp (ovvero *“agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT*).

Assegnare ai Pgt il compito di verificare e individuare puntualmente gli elementi geomorfologici sul proprio territorio è un aspetto importante ai fini di un'identificazione migliore e più precisa di quanto effettuato a grande scala (1:30000) dal piano territoriale ed è già previsto dalle vigenti Norme del piano (comma 5.a *“Contenuti minimi degli atti di Pgt”* del medesimo art.11).

Applicare le previsioni prescrittive e prevalenti ai soli *“elementi geomorfologici puntualmente individuati dal Pgt”* (come richiesto dall'osservazione in esame) lascerebbe scoperti (e pertanto esclusi dall'applicazione della norma) i territori dei Comuni che ancora non hanno effettuato, con il Pgt, la ricognizione e l'individuazione puntuale di tali elementi.

Si ritiene pertanto che la formulazione adottata sia più corretta e possa applicarsi, senza dubbi interpretativi, sia ai Comuni che hanno già effettuato una migliore individuazione, che a quelli che non lo hanno ancora fatto.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Si segnala inoltre che, in recepimento della Verifica Regionale, il comma 5.a. dell'articolo 11 è stato integrato dando indicazione ai Comuni che i Pgt procedano alla verifica e individuazione degli

elementi geomorfologici “tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia”.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

6NOR_008

Art.24.4.a. L’eliminazione dell’inciso “che non siano di completamento dei centri e dei nuclei urbani esistenti”, richiesto dall’osservazione, comporterebbe un radicale cambiamento del contenuto del comma 4.a, che non pone un divieto assoluto di prevedere e realizzare nuovi interventi, bensì mira a distinguere (ammettendoli) il caso in cui detti interventi costituiscano completamento dei centri e nuclei urbani esistenti.

Considerato che l’esigenza della variante in esame è invece quella di chiarire, eliminando dubbi interpretativi di natura lessicale, che gli interventi di completamento ammessi riguardano *tutte* le fattispecie elencate, quanto richiesto non è coerente con gli obiettivi e le finalità della variante adottata.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

6NOR_009

Art.31.3.a. Specificare che il divieto di realizzare “opere che comportino impermeabilizzazione del suolo” in rete verde (art. 31.3.a) riguarda anche le opere realizzate nel sottosuolo costituisce azione di esplicitazione di un contenuto ed è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l’altro, a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme.

In merito si ritiene opportuno, anche alla luce di un *modus operandi* utilizzato dalla Provincia negli anni intercorsi dall’efficacia del Ptcp vigente, specificare che le reti di sottoservizi (reti fognarie, reti di distribuzione dell’acqua potabile, del gas e dell’energia elettrica, reti di telecomunicazioni, teleriscaldamento, ...) – per definizione realizzate nel sottosuolo a servizio di insediamenti esistenti o legittimamente previsti e idealmente a geometria lineare – non comportino impermeabilizzazione del suolo, ferme restando le attenzioni legate all’eventuale impatto paesaggistico-ambientale.

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente accoglibile nella modalità proposta di seguito.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o	Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. all’interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o

<p>definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;</p>	<p>definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;</p>
--	---

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile**
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile

6NOR_010

Art.31.3.b. La richiesta, come formulata dall'osservazione, è interpretata quale volontà di specificare, in coerenza con i contenuti della precedente osservazione 6NOR_09, che quanto disposto dal comma 3.b. (interventi di mitigazione e compensazione territoriale) riguardi sia la realizzazione di opere soprasuolo, sia la realizzazione di opere sottosuolo.

La richiesta è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme.

In merito si ritiene opportuno, anche alla luce di un *modus operandi* utilizzato dalla Provincia negli anni intercorsi dall'efficacia del Ptcp vigente, specificare che le reti di sottoservizi (reti fognarie, reti di distribuzione dell'acqua potabile, del gas e dell'energia elettrica, reti di telecomunicazioni, teleriscaldamento, ...) – per definizione realizzate nel sottosuolo a servizio di insediamenti esistenti o legittimamente previsti e idealmente a geometria lineare – non comportino impermeabilizzazione del suolo, ferme restando le attenzioni legate all'eventuale impatto paesaggistico-ambientale.

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente accoglibile nella modalità proposta di seguito.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: b. la realizzazione di opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previste da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di</p>	<p>Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: b. la realizzazione di opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previste da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di</p>

<p>viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso. Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp;</p>	<p>ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso. Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp;</p>
---	--

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile**
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

6NOR_011

Art.31.3.b. L'integrazione del comma 3.b proposta in adozione costituisce mero atto di esplicitazione di un *modus operandi* utilizzato dalla Provincia che, in analogia e in coerenza con il contenuto degli articoli 32.3.a. e 34.3.b. vigenti, ha ritenuto di tenere in debito conto l'autonomia pianificatoria dei Comuni e la conseguente gestione dei relativi procedimenti considerando "attuati" gli strumenti attuativi dei Pgt "adottati dall'organo competente" alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013).

Si ritiene pertanto che spostare - a cinque anni dall'entrata in vigore del Ptcp - la soglia da "adottato dall'organo competente" ad "approvato dall'organo competente" non sia coerente con i contenuti del Ptcp vigente e con i principi della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

6NOR_012

Art.32.3.b. In analogia a quanto previsto all'art.34.3.b delle Norme vigenti, l'art.32.3.b specifica a quali condizioni il Ptcp considera "attuate" le previsioni dei Pgt. La sostituzione richiesta dall'osservazione (spostare la soglia a partire dalla quale si considerano *attuati* gli strumenti attuativi dei Pgt da "adottato dall'organo competente" ad "approvato dall'organo competente") non riguarda contenuti messi in discussione dalla variante in esame.

Anche in coerenza con le osservazioni 6NOR_11 e 6NOR_16, considerato che dal 2013 ad oggi è stata applicata la norma che considera "attuati" gli strumenti attuativi dei Pgt "adottati dall'organo competente" alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013), si ritiene che quanto richiesto non sia coerente con i contenuti del Ptcp vigente e con i principi della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_013

Art.32.5. La variante adottata è intervenuta nella specificazione della procedura relativa alle intese all'art.34.4 delle Norme, scegliendo, anziché di ripetere la relativa procedura in ogni articolo in cui è specificata la possibilità di procedere mediante intesa, di rimandare al comma 4 dell'art.34. Così è stato fatto per l'art.32.

La procedura indicata all'art.34 tratta anche gli aspetti relativi all'eventuale necessità, in funzione di quanto stabilito di volta in volta in intesa, di procedere a variare/modificare il Ptcp, ma non mantiene, come invece richiesto dall'Osservazione, la frase *“gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante”*. Ciò, anche alla luce dell'esperienza di cinque anni di attuazione del Ptcp, per le seguenti ragioni:

- non necessariamente i contenuti stabiliti in intesa comportano variante agli strumenti di governo del territorio;
- è nelle singole intese, in funzione di quanto stabilito dalle stesse, che vengono precisati gli adempimenti in carico a ciascuno degli enti sottoscrittori, incluse, se necessario, le varianti degli strumenti di pianificazione comunali e/o provinciali, le relative tempistiche di avvio del procedimento e la loro eventuale correlazione temporale;
- nel caso in cui i contenuti di pianificazione stabiliti in intesa non fossero già coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e/o provinciali, è la disciplina urbanistica stessa ad impedirne l'attuazione fintantoché non è garantita la conformità.

Si ritiene pertanto che la richiesta non sia coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_014

Art.34.3.b. La richiesta di prevedere che *“Prima che l'intesa venga stipulata, la proposta dovrà essere portata all'attenzione dell'Osservatorio, anche al fine della preventiva variante ordinaria del Ptcp”* è implicitamente parzialmente accolta, limitatamente al passaggio in Osservatorio; già l'art.5bis delle Norme del Ptcp vigente indica infatti, al comma 3, che *“l'Osservatorio partecipa alla definizione dei contenuti delle intese, e delle varianti conseguenti, ...”*.

Per quanto attiene al riferimento alla “*preventiva variante ordinaria del Ptcp*”, la stessa contrasta con i principi della presente variante, finalizzata, tra l’altro, alla semplificazione dei procedimenti in quanto esclude la possibilità che un’intesa possa non comportare variante del Ptcp o che, nel caso, possa trattarsi di una variante “*semplificata*” (tema peraltro affrontato dal nuovo comma 3ter dell’articolo 3, come modificato in recepimento della Verifica regionale).

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente parzialmente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

6NOR_015

Art.34.3.b. L’inclusione della viabilità di rilevanza sovracomunale, esistente o prevista, tra i casi per i quali l’individuazione degli AIP (Ambiti di interesse provinciale) non produce effetti è stata introdotta per le seguenti ragioni:

- una volta riconosciuta dal Ptcp la rilevanza sovracomunale, assoggettare la previsione dei nuovi tracciati o il potenziamento dei tracciati esistenti all’azione di coordinamento Provincia-Comune ed al procedimento d’intesa equivale a rimettere in discussione a priori la bontà e la realizzabilità delle scelte;
- subordinare le previsioni dei tracciati al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma c. del medesimo art.34.3 (in particolare “la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente”) contrasta con l’attribuzione ad essi di rilevanza sovracomunale e fa gravare sui Comuni scelte sovraordinate. A maggior ragione, nel caso di interventi infrastrutturali la cui localizzazione assume valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell’art.18 della LR 12/2005 è possibile assimilare tali opere a previsioni considerate attuate ai sensi del comma 3.b. del medesimo articolo 34;
- la procedura d’intesa, laddove è già riconosciuta la rilevanza sovracomunale, costituisce un aggravio procedimentale che contrasta con gli obiettivi di semplificazione ed efficienza della variante in esame.

Si evidenzia inoltre che:

- quanto introdotto è anche coerente con la scelta del Ptcp di fare salve le previsioni infrastrutturali sovracomunali ricadenti negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (art.6.1 delle Norme vigenti) e/o ricadenti in rete verde di ricomposizione paesaggistica (art.31.3.a. delle Norme vigenti);
- tra gli obiettivi del Ptcp vigente è stata data massima rilevanza al tema della limitazione del consumo di suolo (richiamato dall’osservazione); è bene però ricordare che gli obiettivi del Ptcp sono numerosi e che, tra questi, vi è il “Rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità” (Documento degli obiettivi, ob. 4.1).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_016

Art.34.3.b. In analogia a quanto previsto all'art.32.3.b delle Norme vigenti, l'art.34.3.b specifica a quali condizioni il Ptcp considera "attuate" le previsioni dei Pgt. La sostituzione richiesta dall'osservazione (spostare la soglia a partire dalla quale si considerano *attuati* gli strumenti attuativi dei Pgt da "*adottato dall'organo competente*" ad "*approvato dall'organo competente*") non riguarda contenuti messi in discussione dalla variante in esame.

Anche in coerenza con le osservazioni 6NOR_11 e 6NOR_12, considerato cioè che dal 2013 ad oggi è stata applicata la norma che considera "attuati" gli strumenti attuativi dei Pgt "adottati dall'organo competente" alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013) si ritiene che quanto richiesto non sia coerente con i contenuti del Ptcp vigente e con i principi della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_017

Art.34.3.c.bis. e Art.34.3.c.ter. Per quanto riguarda il nuovo comma 3.c.bis, esso interviene unicamente in materia di semplificazione procedimentale indicando a quali condizioni la previsione di interventi a consumo di suolo (ai sensi dell'Art.46 delle Norme del Ptcp) non necessita dell'azione di coordinamento Provincia-Comune; nulla cambia in relazione al permanere della necessità di soddisfare i requisiti di cui al punto c. del medesimo comma 3, inclusa (in ragione dell'obiettivo di limitazione del consumo di suolo richiamato dall'osservazione) "*la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente*".

Per quanto riguarda il nuovo comma 3.c.ter, l'esigenza di esplicitare che, ai fini dell'applicazione delle previsioni prescrittive e prevalenti dell'art.34, non rilevano gli AIP di estensione pari o inferiore ai 100 mq deriva (come precisato nel documento *Proposta tecnica. Relazione* - p.30 - allegato alla delibera di adozione della variante in esame) da un lato dal metodo utilizzato dal Ptcp vigente per individuare gli AIP, dall'altro dalla necessità di tenere conto della scala di rappresentazione degli AIP (1:30.000) in Tavola 6.d del Ptcp vigente (il comma 1 dell'art.34 vigente recita: "*La Tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, ... gli ambiti di interesse provinciale*"). Alla scala indicata gli AIP inferiori/uguali a 100 mq non sono visibili, mentre lo sono nel momento in cui (ad esempio utilizzando il visualizzatore geografico o i servizi di mappa del Ptcp messi a disposizione sul sito della Provincia, oppure utilizzando i dati geografici vettoriali relativi ai livelli informativi del Ptcp forniti ai Comuni) viene utilizzata una scala di lettura di maggior dettaglio.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che la richiesta non possa fondare le proprie motivazioni sul contrasto con gli obiettivi del Ptcp in materia di consumo di suolo, mentre contrasta con gli

obiettivi di maggiore efficienza, semplificazione e precisazione delle norme, oggetto della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_018

Art.34.4. Il Ptcp definisce e disciplina i procedimenti di propria competenza; è facoltà dei singoli Comuni valutare, in autonomia, se e quale tipo di atto amministrativo debba essere assunto ai fini dell'attivazione della procedura d'intesa.

La richiesta non è pertinente in quanto riguarda aspetti che non sono di competenza del piano.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

6NOR_019

Art.34.4. In recepimento della Verifica regionale sono stati integrati sia il comma 3ter dell'Art.3 e, in coerenza, il comma 4 dell'Art.34. Le integrazioni proposte sono volte a precisare che la modalità semplificata di variante del Ptcp in recepimento dei contenuti delle intese è possibile laddove i contenuti da recepire rientrano nella casistica di cui al comma 3bis dell'art.3, ossia rientrano *“tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp”*.

La richiesta è pertanto implicitamente parzialmente accolta in recepimento della Verifica regionale (vd. punto “2.2 – Osservazioni alla normativa di Piano” della *Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale*) intervenendo sia al comma 3ter dell'Art.3, sia al comma 4 dell'Art.34 delle Norme adottate.

Si ritiene invece che imporre necessariamente il procedimento di variante ordinaria del Ptcp contrasti con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente parzialmente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile**
- tecnicamente non accoglibile

6NOR_020

Art.36.4. La richiesta chiede di integrare il comma 4 dell'art.36, con la frase riportata a seguire in grassetto:

“In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all’eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. Tale riduzione potrà avvenire solo nel caso in cui il Comune o i Comuni interessati reperiscano altre aree libere, anche a seguito di rinuncia a previsioni edificatorie, di pari dimensioni in confine al PLIS stesso”.

Con la dicitura *“Tale riduzione”* la richiesta parrebbe riferirsi alle riduzioni dei Plis introducendo condizioni preordinate al loro formale riconoscimento e in questo senso è stata esaminata.

Considerato che l'attività istruttoria e la procedura di riconoscimento dei Plis e delle modifiche al perimetro successive al riconoscimento non è di competenza del Ptcp ed è dettata dalla Dgr 8/6148 del 12 dicembre 2007, la richiesta non è pertinente.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- incide
- non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
7	RIALTO SRL	15/09/17	32837

SINTESI DEI CONTENUTI

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di apportare alla variante adottata le modifiche necessarie a consentire l'insediamento di funzioni produttive in un'area in comune di Villasanta inclusa nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica.

ISTRUTTORIA TECNICA

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

7RV_001

La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (funzioni produttive) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (RV) affidando alla Provincia la scelta delle modifiche "ritenute necessarie".

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta e confina a est con l'esistente insediamento commerciale "Il Gigante" e ad ovest con il Parco regionale della Valle del Lambro e con altra area, di proprietà della medesima società, per la quale è stata presentata altra osservazione (cfr. documento osservazione n. 3).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento di parte del comparto di proprietà in rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla Tavola 6a del Piano provinciale avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt ai sensi dell'art. 18.2.c della LR 12/2005. Tale ricorso, nel quale Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto, unitamente all'altro ricorso che interessa appunto le aree di cui al documento di osservazione n. 3, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1613 del 7 novembre 2017, su parere del Consiglio di Stato (n. 2389/2016 del 16/11/2016).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione "né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi". In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (vd. in particolare l'obiettivo 5.1.1 di cui al Documento degli obiettivi del Ptcp vigente, p.17).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

incide


non incide

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

Osservazione: 7_Rialto

Tema: RV

1:5.000



DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
8	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	15/09/17	32899

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR – Norme

Art.31 Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di integrare l'art.31 delle Norme del Ptcp con il seguente comma:

“Fatto salvo quanto previsto al comma 3 lettera a e b, è data facoltà alle amministrazioni comunali di realizzare interventi che prevedano impermeabilizzazione del suolo per funzioni di interesse pubblico (attrezzature sportive e culturali)”.

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme

8NOR_001

Art.31.3. La variante normativa adottata è intervenuta sul testo dell'art.31 delle Norme del Ptcp unicamente al fine di:

- superare alcuni dubbi interpretativi più volte evidenziati dai Comuni (comma 3.a e comma 3.b);
- meglio precisare la disciplina dei “fatti salvi” (comma 3.a);
- coerenzare con altri contenuti della disciplina (comma 3b).

L'eventuale accoglimento della richiesta comporterebbe l'introduzione di una casistica di esclusione dal divieto di impermeabilizzazione di aree incluse in Rete Verde (“funzioni di interesse pubblico”), aggiuntiva rispetto a quanto già previsto relativamente alle previsioni “fatte salve” (inclusa la viabilità di interesse sovracomunale) e aggiuntiva rispetto a quanto già indicato relativamente all'ampliamento di cimiteri comunali e relativamente ad interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque e per opere idrauliche di emungimento.

Considerato che è obiettivo del Ptcp per la rete verde (obiettivo 5.1.1 del *Documento degli obiettivi* vigente) “Assicurare il mantenimento degli spazi non costruiti esistenti ...”, quanto richiesto non è coerente con gli obiettivi e con i contenuti sostanziali del Ptcp.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
- tecnicamente parzialmente accoglibile
- X** **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- incide
- X** **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
1FT	COMUNE DI MONZA	27/09/17	34423

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR - Norme

Si richiede quanto segue:

1. art.34.3. Precisare che in esito alla frammentazione di AIP (ambiti di interesse provinciale) per effetto di ampliamenti Plis (che costituiscono estensione della rete verde di ricomposizione paesaggistica) per detti frammenti di AIP non si applichi la procedura d'intesa o, in subordine, la stessa interessi le sole parti di AIP residuali ricadenti nello stesso Comune (indipendentemente dall'estensione delle stesse);
2. 34.4. Integrare la norma esplicitando che l'avvio della procedura d'intesa da parte della Provincia comporta sospensione, indicandone anche la durata massima, dei termini di legge dei procedimenti in capo al Comune per il rilascio di titoli edilizi o l'approvazione di piani attuativi.

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme del Piano

1FTNOR_001

Art.34. Si ritiene accoglibile, anche in coerenza con il *modus operandi* fino ad oggi utilizzato, la richiesta di precisare che in esito alla frammentazione di AIP per effetto di ampliamenti Plis le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 dell'art.34 delle Norme del Ptcp siano applicate alla nuova configurazione degli AIP.

La richiesta è tecnicamente accoglibile integrando il comma 1 dell'art.34 come segue.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi ineditati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3. I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi dell'art.3, commi da 3 a 7.</p>	<p>Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi ineditati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3. I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi dell'art.3, commi da 3 a 7.</p>

	Con riferimento all'art.36 (PLIS), in caso di riconfigurazione degli AIP in esito al riconoscimento di nuovi perimetri dei Plis, le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al successivo comma 3 sono applicate alla risultante nuova individuazione degli AIP.
--	--

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile**
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

1FTNOR_002

Art.34.4. Il comma 3.b dell'art.34, avente valore prescrittivo e prevalente, specifica che “le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse provinciale vengono definite ... dalla Provincia d'intesa con i Comuni”; oggetto dell'azione di coordinamento Provincia-Comune è pertanto la definizione delle *previsioni urbanistiche* (se comportanti consumo di suolo ai sensi dell'art.46 delle Norme del Ptcp).

Le previsioni contenute nei Pgt (che non siano già esito d'intesa) costituiscono pertanto espressione della volontà dei Comuni, ma restano prive di efficacia in assenza di attivazione e raggiungimento d'intesa con la Provincia e, all'occorrenza, di recepimento nel Pgt dei contenuti di pianificazione concordati; tali contenuti non necessariamente coincideranno con quanto già indicato dai Pgt.

Ciò evidenziato, si ritiene non possano essere dettate norme di correlazione temporale tra un'istanza di pianificazione attuativa non efficace in assenza di intesa e la procedura d'intesa.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- tecnicamente accoglibile
 tecnicamente parzialmente accoglibile
 tecnicamente non accoglibile

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- incide
 non incide

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

